

Studio legale



Avv. Francesco Orecchioni

RCCFNC55T18C632P

francescoorecchioni@pec.giuffre.it

Via Luigi De Crecchio 61

66034 Lanciano

Tel./ fax 0872-709963 348-3326726

TRIBUNALE DI VASTO

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per Ambrosini Nicole (MBRNCL73H50E435Y), nata a Lanciano il 10.06.1973 e residente a San Vito Chietino in C.da Portelle n. 124, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Orecchioni (C.F. RCCFNC55T18C632P, francescoorecchioni@pec.giuffre.it), in forza di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano, via L. De Crecchio 61 - **ricorrente**

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p. t.

- **resistente**

* * * * *

La ricorrente, laureata in ingegneria meccanica, è un'insegnante della classe di concorso A042 (Discipline e Tecnologie Meccaniche).

Essendo altresì in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno, veniva assunta a tempo indeterminato¹ come docente di sostegno ed

¹ Si precisa che in base alle ultime disposizioni, mentre in passato si veniva assunti in ruolo e poi si sosteneva l'anno di prova, attualmente l'immissione in ruolo avviene solo dopo il superamento dell'anno di prova, con effetti giuridici all'anno precedente (cfr. art. 59, D. L. 73/2021:



assegnata all'Istituto Tecnico Agrario "Ridolfi-Zimarino" di Scerni.

Si rappresenta che la docente risulta gravemente invalida (75%) ed iscritta alle liste per il collocamento mirato di cui alla l. n. 68/1999.

Inoltre, è stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 4

“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (2).

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.



della l. n.104/1992 (cfr. docc. 1 e 2).

In occasione delle operazioni per le immissioni in ruolo pubblicate in data 26 agosto 2022, la medesima aveva presentato rituale domanda, indicando le varie sedi in stretto ordine di preferenza (doc. 3).

Le veniva assegnata appunto una cattedra presso l'Istituto Tecnico Agrario "Ridolfi-Zimarino" di Scerni, indicato al 14° posto tra le preferenze.

Altre docenti (che non usufruivano del diritto di priorità nella scelta delle sedi ai sensi della l. n. 104/1992) ottenevano l'immissione in ruolo sulle medesime sedi indicate in via prioritaria dalla ricorrente² (cfr. doc.4).

Inoltre, in data 31 agosto 2022 - appena qualche giorno dopo le operazioni di *immissioni in ruolo*- l'Ufficio Scolastico di Chieti - Pescara pubblicava il bollettino delle assunzioni con contratto a tempo determinato.

In tale bollettino, risultano nomine su cattedra di sostegno vacante e disponibile (contratto fino al 31 agosto) su varie sedi ed in particolare sulla sede **I.I.S. "Vittorio Emanuele II di Lanciano**, inserita al 4° posto tra le sedi indicate nella domanda, ma inspiegabilmente non considerata nelle operazioni di immissioni in ruolo disposte appena qualche giorno prima (doc. 6).

² Per un resoconto completo delle operazioni di nomina cfr. doc.5 scaricato dal sito istituzionale dell'Amministrazione e disponibile al seguente link: <https://www.istruzioneechietipescara.it/2022/08/26/personale-docente-esiti-delle-elaborazioni-per-lassegnazione-della-sede-contratti-a-tempo-determinato-ai-sensi-dellart-59-comma-4-d-l-73-2021/>



Fatto sta che la ricorrente- si ricorda, gravemente invalida- pur avendo il diritto di priorità nella scelta della sede, deve recarsi giornalmente fino a Scerni, nonostante la disponibilità di cattedre a Lanciano, ad appena 10 minuti d'auto da casa.

Si rappresenta che - a causa della grave patologia di cui soffre- la ricorrente si è vista costretta a rinunciare alla cattedra completa e a ripiegare su un contratto part-time, per evitare di affaticarsi troppo, attese le difficoltà che un lavoro su una sede lontana dal proprio domicilio comporta su persona gravemente disabile.

La ricorrente ha provveduto a segnalare al competente Ufficio Scolastico territoriale l'incongruità delle operazioni di immissione in ruolo disposte, inoltrando almeno 4 note (cfr. docc. 7 a , 7 b, 7 c, 7 d), tutte rimaste assolutamente prive di riscontro.

* * * * *

E' appena il caso di ricordare quanto espressamente previsto dalla l.n. 104/92:

art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede.

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici



come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Nel caso in specie, risulta evidente che le sedi disponibili non sono state assegnate alla ricorrente secondo l'ordine di preferenza indicato, ma sono state assegnate ad altri docenti, che non vantavano alcun diritto di priorità nella scelta della sede.

Addirittura, la cattedra vacante e disponibile presso l'I.I.S. "Vittorio Emanuele II" di Lanciano è stata assegnata a supplenza annuale, piuttosto che alla ricorrente che ne aveva fatto esplicita richiesta, indicandola al 4° posto nella domanda.

Con ogni probabilità, la mancata assegnazione della sede richiesta potrebbe essere dovuta a un errore dell'algoritmo col quale il Ministero ha informatizzato le operazioni di immissione in ruolo, algoritmo probabilmente non tarato adeguatamente, come già verificatosi in altre occasioni.

Resta il fatto che l'Ufficio Scolastico territorialmente competente non ha fornito alcun riscontro alle richieste di rettifica o quanto meno di spiegazioni in ordine alle incongruenze segnalate, per cui – a tutt'oggi- la ricorrente non conosce le ragioni del mancato riconoscimento in suo favore del diritto di priorità nella scelta della sede di cui al citato art. 21, l. n. 104/1992.

La professoressa si vede costretta a rivolgersi alla Magistratura; consapevole che l'accoglimento della sua istanza potrebbe avere



ripercussioni sulla posizione non solo dei docenti assunti ai sensi del citato art. 59, D.L. 73/2021, ma anche dei docenti assunti con contratto a tempo determinato su posti di sostegno nella secondaria superiore in provincia di Chieti (oltre un centinaio- cfr. doc. 8: i possibili interessati, da pag. 8 a pag. 10, sono stati evidenziati in rosso), chiede- qualora questo Giudice lo ritenesse opportuno - in considerazione del notevole numero dei possibili litisconsorti e dell'impossibilità della loro individuazione, di essere autorizzata ex art. 151 c.p.c., alla notifica del presente atto a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Regionale per l'Abruzzo o su siti analoghi.

* * * * *

Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che il Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia :

“accertato e dichiarato il diritto della medesima alla priorità nella scelta della sede all'interno della provincia di Chieti, assegnare alla medesima ora per allora una delle cattedre vacanti e disponibili secondo l'ordine indicato dalla medesima nella domanda di assegnazione della sede;



con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Documenti come in narrativa..

Ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato di iscrizione a ruolo ex art. 37, comma 6, L. 111/2011, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato, con contributo unificato pari a €259,00.

Avv. Francesco Orecchioni

Lanciano, 31 dicembre 2022

